

TESTO UNICO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI
APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI
RADIOTELEVISIVE ED INFORMATICHE SATELLITARI**

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30.11.2001 e s.m.i.)

- Art.1 -

Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono a tutto il territorio comunale;

- Art.2 -

Tutti gli immobili, composti da più unità abitative, che installano antenne per la ricezione dei programmi tv e/o informazioni telematiche, si avvalgono prescrittivamente di impianti centralizzati siano essi convenzionali o comprendenti antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari;

- Art.3 -

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico delle città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale;

- Art.4 -

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari, di cui al presente regolamento, avviene previa "comunicazione" scritta alla Amministrazione Comunale, corredata da eventuali elaborati grafici e descrittivi contenenti la documentazione necessaria per consentire la valutazione rispetto alla conformità dell'installazione stessa al presente regolamento.

- Art.5 -

Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche :

- all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie¹;
- sulla proiezione frontale di abbaini e velux e nel raggio circostante ad essi pari all'altezza dell'antenna.

Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto la pubblica via o in giardini e cortili non visibili da pubblica via .

Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile (fatto da dimostrare nell'ambito della "comunicazione" di cui all'art.4), l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque a quota inferiore rispetto al colmo del tetto; di tale fatto occorre produrre una dimostrazione grafica.

¹ con Delibera n. 26 del 31.03.2004 si è ulteriormente chiarito tale concetto nel modo che segue:

"di interpretare autenticamente l'art. 5 del regolamento considerando il concetto "l'esterno di balconi" come riferito ad ogni parte di tale manufatto sia esterno che interno alla ringhiera o parapetto del balcone".

Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con il Dipartimento Urbanistica ed Ambiente – Servizio Edilizia Privata le soluzioni più adeguate; all'uopo può essere interpellata la commissione edilizia;

- Art.6 -

È vietata (a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche) l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche;

- Art.7 -

Nel caso di installazione di antenne paraboliche in violazione alle presenti norme regolamentari, il Dipartimento Urbanistica ed Ambiente – Servizio Edilizia Privata applica al proprietario una sanzione amministrativa da 100 Euro a 500 Euro e intima l'adeguamento procedendo, in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse a spese del responsabile dell'abuso;

La sanzione pecuniaria e la procedura di rimozione è reiterabile.

In caso di recidiva la sanzione amministrativa viene raddoppiata.

- Art.8 -

Le antenne paraboliche - in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale - devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm. di diametro per impianto collettivo e 85 cm. di diametro per impianto singolo. Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna parabolica potranno essere valutate con il Dipartimento Urbanistica ed Ambiente - Servizio Edilizia Privata;

- Art.9 -

Nel "Centro Storico" e nei "Tessuti di vecchio impianto di valore storico Ambientale", così come individuati dal P.R.G.C., le antenne paraboliche devono possibilmente presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura; tali elementi dovranno essere prescrittivamente indicati negli elaborati di corredo alla comunicazione di cui all'articolo 4;

- Art.10 -

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti;

- Art.11 -

Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico e i procedimenti edilizi;

- Art.12 -

Interventi tesi alla manutenzione straordinaria di elementi edilizi (coperture, facciate, balconi etc.) su cui insistono antenne paraboliche installate in data precedente all'efficacia del presente Regolamento, potranno essere realizzati solo previo adeguamento di tale impianto al presente regolamento.

- Art.13 -

I proprietari di antenne paraboliche debbono, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, provvedere a denunciarne l'esistenza al Comune nelle forme dell'autocertificazione, indicando la proprietà, il tipo, data e sito di installazione, le dimensioni ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica.

Per i condomini la denuncia potrà essere eseguita in forma unitaria a cura dell'Amministratore.

La mancata denuncia nei termini stabiliti è sanzionata con un'ammenda da 25 euro a 500 euro.